

Allegato 1

Riduzione per violazione degli impegni connessi alle superficie e agli animali (articolo 12 del decreto MASAF n. 93348/2024)

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Piano Strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale o ancora del "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui al decreto Masaf del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche.

- A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti ai macrogruppi coltura, alle colture, parcella/UBA o capo, agli unit amount, agli interventi, alle azioni e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12).
- B. Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Il presente provvedimento riferisce ciascun tipo di impegno a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito all'intervento, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico unit amount. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo dell'intervento, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente allo unit amount.

Quindi il presente provvedimento fissa, per ogni impegno, un triplice livello di inosservanza riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità		Durata
Basso (1)				
Medio (3)				
Alto (5)				

- C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore:

- ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per l'impegno violato;
- ove nel corso del controllo venga riscontrata l'inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata per ciascun impegno violato. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato. Si effettua poi la somma delle medie degli impegni violati, così come riportato al punto successivo;

- nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$);
- ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 = x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

- Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo).

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

GRUPPO di impegni	Impegni di misura	Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E= 1, D= 5	3	3+3,66+1=7,66	10%
	Impegno A2	G=5, E= 3, D= 3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E= 1, D= 1	1		
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E= 1, D= 1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E= 1, D= 1	1		
TOTALE SANZIONE					13%

Ne consegue che la sanzione totale da applicare ad un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui parametri di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 93348/2024, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 4 dell'articolo 14 del medesimo decreto.
- Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 93348/2024, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l'inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del medesimo decreto. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 14, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).